

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 20.05.1997

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

NOTA: Gli articoli a carattere sottolineato dipendono dalla normativa nazionale e regionale e sono correlati con il regolamento consortile; essi non possono essere quindi modificati.

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 01 - Finalità	pag.	5
Art. 02 - Ambito di applicazione	pag.	5
Art. 03 - Competenze del Comune e del Consorzio	pag.	5
Art. 04 - Definizioni	pag.	6

Titolo II – Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili.

Art. 05 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili	pag.	7
Art. 06 - Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili	pag.	7
Art. 07 - Scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti civili	pag.	8
Art. 08 - Autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili	pag.	9

Titolo III – Disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 09 - Classificazione degli scarichi degli insediamenti produttivi	pag.	9
Art. 10 - Accettabilità degli scarichi di acque di processo	pag.	9
Art. 11 - Scarichi assimilati a quelli abitativi	pag.	9
Art. 12 - Accettabilità degli scarichi di acque bianche	pag.	10
Art. 13 - Ammissibilità degli scarichi di acque nere	pag.	10
Art. 14 - Scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti produttivi	pag.	10
Art. 15 - Autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi	pag.	11
Art. 16 - Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico	pag.	11

Titolo IV – Salvaguardia della fognatura comunale e dell'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 17 - Misure di salvaguardia	pag.	11
Art. 18 - Immissioni vietate	pag.	12
Art. 19 - Sversamenti accidentali	pag.	12

Titolo V – Norme per gli allacciamenti alla fognatura comunale.

Art. 20 - Obbligo di allacciamento	pag.	13
Art. 21 - Disattivazione delle fosse biologiche	pag.	13
Art. 22 - Richiesta del permesso di allacciamento	pag.	13
Art. 23 - Rilascio del permesso di allacciamento	pag.	14
Art. 24 - Diritti d'ufficio e deposito cauzione	pag.	14
Art. 25 - Variazione del permesso di allacciamento	pag.	14
Art. 26 - Esecuzione delle opere di allacciamento	pag.	14

Art. 27 - Spese per l'esecuzione degli allacciamenti	pag.	15
--	------	----

Art. 28 - Attivazione degli scarichi	pag.	15
Art. 29 - Allacciamento per insediamenti diversi	pag	15
Art. 30 - Apparecchi di scarico a livello inferiore della fognatura	pag.	15
Art. 31 - Condotti di allacciamento in sede stradale	pag.	15
Art. 32 - Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento	pag.	16
Art. 33 - Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti	pag.	16
Art. 34 - Utilizzazione di allacciamenti esistenti in proprietà privata	pag.	16
Art. 35 - Allacciamenti provvisori	pag.	16
Art. 36 - Rifacimento delle opere di allacciamento	pag.	16
Art. 37 - Divieto di estensione degli allacciamenti	pag.	17
Art. 38 - Riparazione dei condotti di allacciamento	pag.	17
Art. 39 - Disattivazione di allacciamenti esistenti	pag.	17
Art. 40 - Divieto di manomissione delle canalizzazione pubbliche	pag.	17
Art. 41 - Proprietà delle opere di allacciamento	pag.	17

Titolo VI – Modalità di esecuzione degli impianti di fognatura negli insediamenti.

Art. 42 - Separazione delle reti	pag.	18
Art. 43 - Cameretta di controllo	pag.	18
Art. 44 - Caratteristiche dei condotti di allacciamento	pag.	18
Art. 45 - Pendenza delle canalizzazioni	pag.	19
Art. 46 - Pluviali		
Art. 47 - Materiali	pag.	19
Art. 48 - Edifici o aree con più insediamenti	pag.	19
Art. 49 - Controllo dei lavori	pag.	20
Art. 50 - Sopralluogo tecnico	pag.	20
Art. 51 - Ritardi nell'esecuzione degli impianti	pag.	20
Art. 52 - Verifica degli impianti	pag.	20
Art. 53 - Manutenzione degli impianti	pag.	21
Art. 54 - Miglioramento degli impianti	pag.	21
Art. 55 - Rimozione degli apparecchi disattivati	pag.	21

Titolo VII – Norme per l'esecuzione degli impianti di fognatura esterna.

Art. 56 - Obbligo di realizzazione degli impianti di fognatura esterna	pag.	21
Art. 57 - Progettazione degli impianti	pag.	21
Art. 58 - Sistema di fognatura	pag.	22
Art. 59 - Collocazione delle canalizzazioni	pag.	22
Art. 60 - Caratteristiche delle canalizzazioni	pag.	22
Art. 61 - Cameretta di raccordo e ispezione	pag.	22

Art. 62 - Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche	pag.	23
--	------	----

Art. 63 - Manutenzione degli impianti pag. 23

Titolo VIII - Tariffe per il servizio di fognatura.

Art. 64 - Ambito di applicazione delle tariffe pag. 23

Art. 65 - Canone a carico degli insediamenti produttivi pag. 23

Art. 66 - Canone a carico degli insediamenti civili pag. 24

Titolo IX – Sanzioni a disposizioni finali

Art. 67 - Responsabilità e risarcimento per danni pag. 24

Art. 68 - Allacciamenti abusivi pag. 24

Art. 69 - Situazioni irregolari di scarico pag. 24

Art. 70 - Deroghe per situazioni esistenti pag. 25

Art. 71 - Termini di adeguamento pag. 25

Art. 72 - Abrogazione di disposizioni pag. 25

Art. 73 - Entrata in vigore pag. 25

Allegati pag. 26

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di :

- a) disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto e delle acque meteoriche mediante le canalizzazioni della rete pubblica di fognatura;
- b) stabilire le norme che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, devono essere osservate dagli scarichi degli insediamenti civili recapitati nella fognatura comunale;
- c) stabilire i criteri di realizzazione degli impianti privati di fognatura e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale;
- d) disciplinare l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti, nonché il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi;
- e) definire le norme tecniche e finanziarie per la gestione del pubblico servizio di fognatura.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle situazioni che comportano lo scarico nella fognatura comunale delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili che hanno recapitato nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata dalla legge 24 dicembre 1979, 650, e della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, modificata dalla legge regionale 10 maggio 1990, mn. 52.

Art. 3 – Competenze del Comune e del Consorzio.

Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in base alle competenze e secondo le modalità ivi stabilite.

Per quanto riguarda le funzioni di competenza dei Consorzi, di cui Villa Guardia fa parte con altri Comuni, per la depurazione delle acque dei bacini Imbrifero Alto Lura, Alto Severo e Livescia, di seguito denominati "Consorzi", trova applicazione il regolamento attinente all'impianto centralizzato di depurazione, di seguito denominati "regolamenti consortili", approvati dalle Assemblee Consorziali.

In particolare, l'attività di controllo degli scarichi per quanto attiene alla loro accettabilità e esercitata:

a) dal Comune e dai Consorzi, secondo le competenze e le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento consortile, nei casi in cui gli scarichi siano recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione:

b) dal Comune, nei casi in cui gli scarichi siano recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Insedimento produttivo (ex art. 1- quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690): uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione dei beni;

- Insedimento civile (ex art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690): uno o più edifici o installazione, collegati tra di loro in una area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività che dia origine a scarichi terminali assimilati a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. Sono inoltre da considerarsi insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le caratteristiche individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 8 maggio 1980;

- Scarichi: acque immesse nella fognatura comunale tramite condotti fissi, costituite da acque meteoriche (acque di pioggia dilavanti le superfici coperte o pavimentate) o da acque di rifiuto (acque che hanno subito una utilizzazione domestica, artigianale, industriale o agricola);

- Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;

- Fognatura comunale: complesso di canalizzazione realizzate o gestite dal Comune atte a raccogliere e allontanare dagli insediamenti civili e dagli insediamenti produttivi le acque meteoriche e le acque di rifiuto;

- Impianto privato di fognature interna: complesso di canalizzazione realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la sua raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto nella fognatura comunale;

- Impianto privato di fognatura esterna: complesso di canalizzazione a servizio delle strade e dei piazzali di natura privata,

- Cameretta di controllo: installazione per l'ispezione e per la misurazione della qualità e quantità degli scarichi;

- Condotto di allacciamento: canalizzazione per il collegamento dell'impianto privato di fognatura alla fognatura comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Art. 5 – Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi degli insediamenti civili sono convenzionalmente distinti, in base al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85, nelle seguenti categorie:

- categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc, che non comprendano laboratori fisici, chimici, o biologici:

- Categoria B: scarichi provenienti da:

B1 insediamenti con la stessa destinazione di quelli indicati nella categoria A di consistenza uguale o superiore a 5000 mc, che non comprendono laboratori fisici, chimici o biologici;

B2 Insediamenti diversi da quelli indicati nelle categorie A e B1 assimilati, in base ai criteri riportati nell'art. 11, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

- categoria C : scarichi provenienti da (ex deliberazione della Giunta regionale n. 10562 del 24 giugno 1986):

stazione di distribuzione di carburante, autofficine; carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;

lavanderie ad umido e tintorie;

studi e laboratori fotografici;

depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami;

depositi di veicoli alla demolizione;

depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

macellai annessi ai negozi di vendita di carne;

- Categoria D:

D1 scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendono laboratori chimici, fisici e biologici;

D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

Art. 6 – Ammissibilità degli scarichi degli insediamenti civili

Gli scarichi delle categorie A e B1 degli insediamenti civili, ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal regolamento locale d'igiene per quelli degli insediamenti adibitati ad attività sanitaria, sono soggetti alle seguenti norme:

1 se hanno recapitato nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono esservi immessi tal quali;

2 se hanno recapitato nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono essere sottoposti a chiarificazione in vasca settica di tipo imhoff.

Gli scarichi delle categorie B2, C e D degli insediamenti civili sono ammessi nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall'art. 17.

In particolare, gli scarichi degli insediamenti sotto indicati sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) stazioni di distribuzione di carburante autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico: gli scarichi devono essere sottoposti a idonei pretrattamenti di sedimentazione e/o di disoleazione;

b) lavanderie ad umido e tintorie: gli scarichi, contenenti trielina, benzina, ecc. , devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti speciali o tossici e nocivi;

c) studi e laboratori fotografici e radiografici: gli scarichi costituiti da bagni di sviluppo e fissaggio esauriti devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti, speciali o tossici e nocivi;

d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione: si applicano le prescrizioni previste per gli insediamenti di cui alla lett. a);

e) mercati all'ingrosso si carne, pesce, frutta, verdura e fiori.: gli scarichi devono essere sottoposti a pretrattamento di grigliatura fine;

f) macelli annessi ai negozi di vendita carne: è vietato scaricare sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, sostanze grossolane,

g) laboratori chimici, fisici a biologici: è vietato scaricare qualunque tipo di soluzione o sostanza solubile o idrosolubile.

Le modalità di immissione e i pretrattamenti per gli scarichi delle categorie B2, C e D sono stabiliti dal Comune, previo parere dei seguenti enti:

a) Consorzio, sentita la Società concessionaria del pubblico servizio di depurazione, nei casi in cui gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;

b) Ente responsabile dei servizi di zona dell'USSL territoriale competente, nei casi in cui gli scarichi siano immessi, nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 7 – Scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti civili

Gli scarichi delle acque meteoriche sono soggetti alle seguenti norme:

1) qualora provengano dagli insediamenti civili con scarichi di categoria A, B o D, possono essere immessi nei casi, in cui non sia possibile recapitarli corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;

2) qualora provengono dagli insediamenti civili con scarichi di categoria C possono essere immessi limitatamente alle acque di prima pioggia, individuate in base ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 62/85.

Se la separazione delle acque di prima pioggia non può essere attuata, il comune può consentire l'immissione delle acque meteoriche proveniente dagli insediamenti di cui al punto 2) del precedente secondo comma, a condizione che siano soddisfatte le specifiche prescrizioni dell'art. 17.

Art. 8 – Autorizzazioni allo scarico

Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 62/85, dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura comunale, che deve essere richiesto secondo le modalità stabilite dall'art. 22.

TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 9 – Classificazione degli scarichi insediamenti produttivi.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento consortile gli scarichi degli insediamenti produttivi sono distinti in:

* acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

* acque bianche : acque che non subiscono alterazioni qualitative conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

* acque nere: acque proveniente dai servizi igienico-sanitari, dalla cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-qualitative, sono assimilate a quelle proveniente dagli insediamenti abitativi in base ai criteri precisati dall'art. 11;

* acque meteoriche.

Art. 10 – Accettabilità degli scarichi di acque di processo

Gli scarichi delle acque di processo devono essere conformi:

1) ai limiti di accettabilità e alle prescrizioni stabilite dal regolamento consortile, qualora siano recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;

2) ai limiti di accettabilità della Tabella C della legge n. 319/76, qualora siano recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 11 – Scarichi assimilati a quelli abitativi

Gli scarichi provenienti da qualsiasi attività, per mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri sotto indicati e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite, sono assimilati a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85:

Parametri	Concentrazione
ph	6 , 5-8 , 5
Temperature (Oc)	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm. Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
Materiali sedimentabili (ml/1)	10
Materiali in sospensione totali (mg/1)	200
BOD 5 (mg/1)	250
COD (mg/1)	500
Cloruri (mg/1 come CL)	100
Fosforo totale (mg/1 come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/1 come NH4 +)	30
Azoto nitroso (mg/1 come N)	0,6
Azoto totale (mg/1 come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/1)	100
Tensioattivi (mg/1)	10

Art. 12 – Accettabilità degli scarichi di acque bianche

Le acque bianche devono essere riciclate, o smaltite in conformità ai criteri previsti dal primo comma dell'art. 11 del regolamento consortile.

Nei casi in cui siano immessi fognatura comunale, gli scarichi di acque bianche devono rispettare:

1) Le condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 11 del regolamento consortile, qualora la fognatura comunale sia collegata all'impianto centralizzato di depurazione;

2) i limiti di accettabilità della Tabella C e della legge n. 319/76, nonché i dimensionamenti idraulici assunti per le canalizzazioni, qualora la fognatura comunale non sia ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 13 – Ammissibilità degli scarichi di acque nere

Le acque nere, raccolte e convogliate con scarichi separati nella fognatura comunale, devono esservi immesse nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 6 in funzione della categoria in cui sono classificate.

Art. 14 – Scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti produttivi

Gli scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapitato nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono rispettare le disposizioni stabilite dall'art. 13 del regolamento consortile;

2) se hanno recapitato nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono rispettare i dimensionamenti idraulici delle canalizzazioni fognarie ed evitare che si producano inconvenienti e/o inquinamenti di qualsiasi natura nel ricettore finale.

Al fine di soddisfare le condizioni di cui alla lett. b) , il Comune, sentito l'Ente responsabile dei servizi di zona territorialmente competente, può prescrivere l'adozione di particolari modalità di immissione e/o di separazione delle sostanze sedimentabili trasportate.

Art. 15 – Autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi

La prestazione delle domande di autorizzazione allo scarico e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinari:

- a) dall'art. 20 del regolamento consortile, se gli scarichi recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;
- b) dell'art. 15 della legge n. 319/76, come modificato dall'art. 18 della legge n. 650/79, se gli scarichi sono recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 16 – Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 650/79.

Agli scarichi nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione si applicano le disposizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 32 del regolamento consortile.

Agli scarichi nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a versare, a titolo di acconto, una somma determinata in via provvisoria, che, a completamento dell'istruttoria, dovrà essere integrata, sino alla totale copertura delle spese.

Qualora l'autorizzazione provvisoria allo scarico non sia concessa, la somma versata in acconto viene incamerata dal Comune.

TITOLO IV SALVAGUARDIA DELLA FOGNATURA COMUNALE E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE

Art. 17 – Misure di salvaguardia

Gli scarichi nella fognatura comunale devono in ogni caso per quantità e qualità essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

Al fine di soddisfare le condizioni previste dal precedente primo comma, il Comune, ferme restando le disposizioni del Titolo II e del Titolo III, può prescrivere l'adozione di specifiche modalità di immissione e di pretrattamento, previo parere dei seguenti enti:

- a) Consorzio, nei casi in cui gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;
- b) Ente responsabile dei servizi di zona dell'USSL territorialmente competente, nei casi in cui gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 18 – Immissioni vietate

E' vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano provocare danni ai manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione.

In particolare è vietato immettere:

- a) sostanze liquide infiammabili o esplosive o velenose o che possono provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
- b) sostanze liquide che possono provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti;
- c) sostanze solide, anche se triturate, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbie, fanghi degli impianti di pretrattamento, residui della lavorazioni.

Art. 19 – Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali, che possano comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo di dare immediata comunicazione al Comune e di adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e per limitare i danni alla fognatura stessa e, qualora vi sia collegata, all'impianto centralizzato di depurazione. Se la fognatura comunale è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, il Comune deve dare immediato avviso dell'evento alla Società concessionaria del pubblico servizio di depurazione.

TITOLO V NORME PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Art. 20 – Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite dalla fognatura comunale, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, gli scarichi degli insediamenti civili devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.

Con l'aggiornamento delle zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, espressamente tradotta nel provvedimento autorizzativo, di consentire allacciamenti da parte di terzi sulla condotta realizzata da privati, qualora risulti eccessivamente oneroso e tecnicamente difficoltoso procedere diversamente, dietro versamento delle spese sostenute da parte di questi ultimi, incrementata dell'indice ISTAT e ridotto da un indice di vetustà pari all'1% annuo, oltre all'eventuale conone di servitù, calcolato secondo gli usi vigenti.

Art. 21 – Disattivazione delle fosse biologiche

Le fosse biologiche e le vasche settiche di tipo imhoff devono essere disattivate ad avvenuto allacciamento degli scarichi alla fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

Qualora le canalizzazioni della fognatura comunale non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere tal quali gli scarichi, il Comune, previo parere del Consorzio, in deroga alla disposizione del precedente primo comma, può consentire il mantenimento o l'istallazione delle fosse biologiche e delle vasche settiche di tipo imhoff al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle stesse canalizzazioni.

Art. 22 – Richiesta del permesso di allacciamento

I titolari degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili, che intendono allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, devono richiedere al Comune il permesso, presentando domanda in duplice copia in conformità allo schema allegato sotto A.

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

- 1) estratto di mappa in scala 1:1000 con l'individualizzazione dell'insediamento;
- 2) planimetria in scala idonea, riportante l'impianto di fognatura dell'insediamento con i seguenti elementi.
 - a) diametri, pendenze e quote delle canalizzazioni costituenti l'impianto stesso e relative modalità esecutive;
 - b) posizione, diametro e quota del condotto di allacciamento;
- 3) relazione dettagliata sull'attività svolta o sulla destinazione dell'insediamento;
- 4) relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento.

Art. 23 – Rilascio del permesso di allacciamento

Qualora le opere e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Comune concede il permesso di allacciamento, stabilendo il punto e la quota di consegna degli scarichi.

Nel provvedimento autorizzativo devono essere indicate le prescrizioni disposte ai sensi dell'art. 6. Prima di rilasciare il permesso di allacciamento alla fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione per gli scarichi di categoria B2, C e D degli insediamenti civili, il Comune è tenuto ad acquisire il parere del Consorzio, quale compete in particolare esprimersi:

- a) sulla sussistenza delle condizioni di assimilabilità per gli scarichi di categoria B2;
- b) sulle modalità di immissione e di pretrattamento.

A tal fine il Comune trasmette copia della domanda al Consorzio, il quale, sentiva la Società concessionaria del pubblico servizio di depurazione, si esprime entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, trascorso il quale il parere deve intendersi favorevole.

Il Comune è tenuto a trasmettere al Consorzio copia dei permessi di allacciamento rilasciati.

Art. 24 – Diritti d'ufficio e deposito cauzionale

Il rilascio del permesso di allacciamento alla fognatura comunale è subordinato al versamento di una somma a titolo di diritti d'ufficio per l'istruttoria della domanda di allacciamento e di una somma quale deposito cauzionale a garanzia dell'osservazione delle prescrizioni del presente regolamento.

L'importo delle somme di cui al primo comma viene stabilito in misura differenziata per:

- a) insediamenti civili con scarichi di categoria A e B1;
- b) insediamenti civili con scarichi di categoria B2, C o D e insediamenti produttivi.

Art. 25 – Variazione del permesso di allacciamento

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento, anche per quanto riguarda la sua titolarità, deve essere comunicata al Comune, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Art. 26 – Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune direttamente o tramite un'impresa incaricata e le relative spese sono a carico dei soggetti interessati.

Qualora si stato richiesto nella domanda di allacciamento, il Comune può disporre che le opere siano realizzate a cura e spese del soggetto interessato, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa idonea.

I lavori relativi all'allacciamento sono sorvegliati dal Comune:

Il controllo del Comune non esonera il soggetto interessato e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Art. 27 – Spese per l'esecuzione degli allacciamenti

Nel caso in cui l'allacciamento sul suolo pubblico venga eseguito dal Comune, il soggetto interessato è tenuto al versamento di una somma come anticipo sulle spese di allacciamento. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede all'eventuali conguaglio da computare sulla base del consuntivo delle spese sostenute.

Il rimborso dell'eventuale differenza a favore del soggetto interessato è disposto d'ufficio.

Art. 28 – Attivazione degli scarichi

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

a) successivamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del regolamento consortile, se provengono da insediamento produttivi;

b) immediatamente, salvo diversa indicazione nel permesso di allacciamento, se provengono da insediamenti civili.

Art. 29 – Allacciamento per insediamenti diversi

Ogni insediamento deve essere allacciato alla fognatura comunale con un proprio condotto.

Il Comune può consentire un unico allacciamento per insediamenti diversi nei casi in cui non sia possibile operare altrimenti, fermo comunque restando l'obbligo di separazione delle reti private di fognatura al fine di consentire le effettuazione dei controlli sugli scarichi.

Art. 30 – Apparecchi di scarico a livello inferiore della fognatura

E' vietato realizzare allacciamenti di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore della canalizzazione della fognatura comunale.

Previa richiesta motivata, il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore della fognatura comunale a condizione che vengano adottate le cautele necessarie ed evitare rigurgiti:

In ogni caso il titolare dell'allacciamento è responsabile per i danni causati agli edifici e a terzi dai rigurgiti.

Art. 31 – Condotti di allacciamento in sede stradale

I condotti in sede stradale devono normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento alla canalizzazione della fognatura comunale.

E' tuttavia facoltà del Comune predisporre, durante la costruzione di nuove fognature, gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione alla situazione del sottosuolo.

Le immissioni nella canalizzazione comunale devono essere eseguite preferibilmente in corrispondenza di una cameretta di ispezione esistente o da realizzarsi.

Art. 32 – Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento

Se le opere di allacciamento non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere apportate le necessarie modifiche su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune:

In caso di inadempienza, l'esecuzione viene coattivamente a spese del soggetto interessato, dopo che è stato concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate.

Art. 33 – Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti

Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il soggetto inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 34 – Utilizzazione di allacciamenti esistenti in proprietà privata

Qualora risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciare gli scarichi alla fognatura comunale, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare le canalizzazioni più vicine, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento e di contribuire alla loro manutenzione.

Art. 35 – Allacciamenti provvisori

Il Comune, previo parere del Consorzio nei casi in cui la fognatura comunale interessata sia collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può consentire la realizzazione di allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi insediamenti, purché gli scarichi siano tali da rispettare le particolari condizioni previste dall'art. 17.à

Per ottenere il permesso di allacciamento è necessario presentare la domanda secondo le modalità previste dall'art. 22.

Ove possibile, il Comune prescriverà allacciamenti definitivi, in modo che siano poi utilizzati dai nuovi insediamenti.

Art. 36 – Rifacimento delle opere di allacciamento

Nei casi di ristrutturazione della canalizzazione della fognatura comunale il Comune provvede all'esecuzione delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti esistenti.

Le spese per l'esecuzione di tali opere sono a carico del Comune qualora gli allacciamenti esistenti siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento; qualora vengano riscontrate difformità, i relativi oneri sono a carico dei soggetti interessati come se di dovessero realizzare i nuovi allacciamenti.

A richiesta del comune, i titolari degli insediamenti devono fornire tutte le informazioni relative agli scarichi esistenti e da attivare.

La mancata messa a disposizione delle informazioni dà facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei soggetti interessati tutte le spese sostenute per l'indisponibilità delle informazioni.

Le modificazioni agli allacciamenti esistenti, che si dovessero introdurre per motivazione del proprietario dell'insediamento e con il consenso del Comune, sono eseguite a spese del soggetto interessato.

Art. 37 – Divieto di estensione degli allacciamenti

I proprietari degli impianti privati di fognatura non possono consentire ad altri di allacciare i propri scarichi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 38 – Riparazione dei condotti di allacciamento

Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune a proprie spese, previa richiesta scritta del soggetto interessato.

Qualora si constatassero rotture o ingombri nelle canalizzazioni provocati da manomissioni, trascuratezze o violazione alle disposizioni del presente regolamento, sono poste a carico del responsabile le spese accorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche.

Art. 39 – Disattivazione di allacciamenti esistenti

Nei casi in cui vengono disattivati allacciamenti esistenti; a causa in particolare della demolizione, di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

Art. 40 – Divieto di manomissione delle canalizzazioni pubbliche

Nessuno e per nessun motivo può manomettere le canalizzazioni della fognatura comunale in assenza di autorizzazione del Comune.

Art. 41 – Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura comunale e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte.

TITOLO VI MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI

Art. 42 – Separazione delle reti

Le reti degli impianti privati di fognatura devono essere realizzate in modo tale da consentire, sia nei tratti orizzontali che in quelli verticali, la raccolta e il convogliamento separato delle acque di rifiuto e delle acque meteoriche.

E' ammesso un solo punto di scarico nella fognatura comunale per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che nei casi di particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

Art. 43 – Cameretta di controllo

Ogni rete dell'impianto privato di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo, posizionata immediatamente a monte del controllo di allacciamento, nella quale sono installati tre pezzi speciali, come da schema allegato sono B.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese del soggetto interessato. Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubi di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Al fine di consentire le operazioni di ispezioni e di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di cm. 45x cm. 45. La cameretta deve essere inoltre idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte dal Comune o dal Consorzio.

La cameretta e le relative apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare della scarico.

Art. 44 – Caratteristiche dei condotti di allacciamento

La luce netta dei condotti di allacciamento deve essere di norma non inferiore a 140 mm.

Il condotto di allacciamento deve essere dritto e il più breve possibile e non essere disposto parallelamente alla canalizzazione della fognatura comunale.

La pendenza del condotto di allacciamento deve essere di norma superiore a 2 per cento.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm. e comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi.

Art. 45 – Pendenza delle canalizzazioni

I tratti orizzontali delle canalizzazioni devono avere pendenza minima del 3 per mille e comunque tale da non determinare difficoltà di scorrimento.

Qualora non esiste una pendenza naturale fino alla fognatura comunale, il Comune può consentire l'installazione di impianti di sollevamento, da realizzare con tutti gli accorgimenti tecnici di qualsiasi altra natura che incidano sul regolare funzionamento della fognatura stessa.

In ogni caso il titolare dell'allacciamento è responsabile per i danni causati agli edifici e a terzi dai rigurgiti.

Art. 46 – Pluviali

I tubi pluviali possono essere di norma collegati direttamente alla fognatura comunale; l'interruzione idraulica a sifone è prescritta nei casi in cui al di sopra delle grondaie si trovano vani abitanti o terrazzi accessibili.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso.

La superficie di tetto servita da ogni condotto deve essere di norma non superiore a 80 mc misurata in proiezione orizzontale.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 3 metri dalla quota del piano marciapiede al fine di evitare qualsiasi sporgenza.

Art. 47 – Materiali

Tutti i materiali costituenti la rete di fognatura sia verticale che orizzontale devono essere indicati nel progetto ed approvati dal Comune.

Essi devono essere caratterizzati da una totale impermeabilizzazione, per quanto riguarda sia i tubi che le giunzioni e le ispezioni, ed essere resistenti agli sforzi statici e alle azioni termiche.

Art. 48 – Edifici o aree con più insediamenti

I titolari degli scarichi di categoria B2, C e D degli insediamenti civili e i titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi presenti in un unico edificio o nella stessa area sono tenuti a:

- a) misurare il prelievo dell'acqua, anche separando e realizzando distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;
- b) consentire l'effettuazione del controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti per il loro convogliamento nella fognatura comunale.

Art. 49 – Controllo dei lavori

L'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di fognatura con l'indicazione del nome dell'impresa incaricata deve essere comunicato al Comune con un anticipo di almeno 3 giorni.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere denunciato per iscritto entro le 24 ore.

Il controllo dei lavori spetta al Comune, senza il cui assenso non possono essere coperti i condotti; in caso contrario, su ordine del Comune, devono essere scoperti.

La responsabilità della presentazione ed esecuzione è a carico del soggetto interessato, dell'impresa incaricata, del progettista e del direttore dei lavori.

Art. 50 – Sopralluogo tecnico

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere riguardanti gli impianti privati di fognatura, il soggetto interessato è tenuto a presentare al Comune la richiesta di sopralluogo tecnico.

Il sopralluogo consiste nella verifica della congruità delle opere in relazione alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato, nonché della correttezza di esecuzione e di funzionamento.

In assenza della richiesta di sopralluogo il comune può procedere d'ufficio.

Nel caso di insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, accertata in sede di sopralluogo, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

Art. 51 – Ritardi nell'esecuzione degli impianti

Qualora per cause motivate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa dei condotti di allacciamento sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate, controllate ed approvate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

Art. 52 – Verifica degli impianti privati di fognatura

Il Comune può effettuare in ogni momento verifiche sulla funzionalità degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incarichi del Comune deve essere assicurato l'accesso agli impianti privati e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato della visita con congruo anticipo, ad esclusione dei casi in cui siano effettuati i controlli sulla regolarità degli scarichi che nel ambito dell'attività di cui all'art.3.

Art. 53 – Manutenzione degli impianti privati

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con adeguata frequenza.

Le parti specifiche (camerette, sifoni, ecc..) devono essere tenute costantemente pulite affinché non vi si depositino sostanze e, comunque, non vi siano impedimenti al regolare scorrimento delle acque.

Art. 54 – Miglioramenti degli impianti

Il Comune può consentire varianti rispetto alle singole prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre, in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e gestionale.

Art. 55 – Rimozione degli apparecchi disattivati

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di scarico sigillati.

TITOLO VII NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA

Art. 56 – Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora siano ubicate all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, a effettuare l'allacciamento alla fognatura comunale.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Sindaco, il Comune realizza le opere ponendo a loro carico le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente, soggette alle disposizioni del Titolo VI.

Art. 57 – Progettazione degli impianti

La realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di un progetto esecutivo elaborato a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto deve essere predisposto in duplice copia e comprendere la seguente documentazione, a firma del tecnico abilitato;

1) planimetria in scala 1:200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare e delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione;

2) planimetria in scala 1:200 o superiore con l'individuazione della rete completa delle canalizzazioni fognarie, precisando i materiali, i diametri e le pendenze, delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie;

3) particolari in scala idonea delle canalizzazioni e dei manufatti;

- 4) prezzi unitari, qualora espressamente richiesti dal comune;
- 5) computo metrico estimativo, qualora espressamente richiesto da Comune;
- 6) relazione tecnica con i calcoli idraulici.

Art. 58 – Sistema di fognatura

Il sistema di fognatura da adottare può essere di tipo misto (unica canalizzazione che raccoglie e convoglia sia le acque di rifiuto che le acque meteoriche) o separato (due canalizzazioni distinte per le acque di rifiuto o per le acque meteoriche).

Il Comune prescrive uno dei due sistemi in funzione delle caratteristiche della fognatura comunale a cui è allacciata la rete privata.

Art. 59 – Collocazione delle canalizzazioni

Le canalizzazioni devono essere disposte di norma lungo l'asse stradale ed essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, in modo che sia assicurato tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica un adeguato dislivello, che deve essere comunque non inferiore a 30 cm.

Art. 60 – Caratteristiche delle canalizzazioni

Le canalizzazioni e i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acque all'esterno, sia alla fuoriuscita dal loro interno delle acque convogliate.

La forma deve essere in funzione delle necessità di natura idraulica, con preferenza per quelle a sezione ovoidale o circolare.

La pendenza deve essere tale da garantire il loro autolavaggio.

A tal fine la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec. ; nei casi in cui non possa essere raggiunta, devono essere previsti idonei dispositivi di cacciata e di lavaggio.

Art. 61 – Cameretta di raccordo e di ispezione

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono inoltre essere posizionate a distanza massima di 40 m. per le canalizzazioni non percorribili e di 60 m. per quelle percorribili.

Le dimensioni minime delle camerette devono essere in pianta di 1 m. x 1,20 m. e in altezza, ove possibile, di 1,70 m.

Immediatamente a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, salvo che si tratti di fognatura a servizio esclusivamente delle acque meteoriche o di cui prevista la cessione al Comune.

Art. 62 – Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle strada e delle piazze devono essere utilizzati preferibilmente caditoie stradali a bocca di lupo (sotto marciapiede) collegate alla fognatura con condotti di adeguate dimensioni.

Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.

Le caditoie devono servire di norma un'area contenuta entro i 400 mq ed essere posizionate a una distanza massima di 20 m.

Art. 63 – Manutenzione degli impianti

La Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai relativi proprietari.

Gli impianti saranno gestiti dal Comune ad avvenuta loro cessione.

TITOLO VIII TARIFEE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art. 64 – Ambito di applicazione delle tariffe

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere al Comune il canone per il servizio di fognatura nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 23 Aprile 1981, n. 153, di conversione del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, e dalla legge regionale 30 Maggio 1981, n. 25.

Il canone è dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura.

Art. 65 – Canone a carico degli insediamenti produttivi

In conformità all'art. 3 del D.L. 38/81, convertito in legge n. 153/81, il Comune adotta entro il 31 Ottobre di ogni anno apposita deliberazione per l'applicazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti produttivi.

Per la determinazione delle tariffe, per gli accertamenti e i controlli e per la riscossione dei relativi importi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 25/81.

Art. 66 – Canone a carico degli insediamenti civili

Il Comune adotta entro il termine fissato dalla normativa vigente apposita deliberazione per la determinazione del canone per il servizio di raccolta delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone sono effettuate secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.L. n. 38/81, convertito in legge n. 153/81.

TITOLO IX SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 – Responsabilità e risarcimento per danni

Chiunque si rende responsabile di danni alla fognatura comunale e alla sua funzionalità è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli scarichi e degli allacciamenti garantiscono il Comune contro i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna e dei condotti di allacciamento.

La responsabilità sussiste anche nei casi in cui il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo le acque di rifiuto siano state trattate nell'impianto centralizzato di depurazione.

Art. 68 – Allacciamenti abusivi

A chiunque mette in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 3.000.000, fermo comunque restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.

Art. 69 – Situazioni irregolari di scarico

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta:

1. per gli insediamenti produttivi, la revoca dell'autorizzazione allo scarico secondo le modalità stabilite dall'art. 34 del regolamento consortile, fermo restando che, qualora la situazione irregolare riguardi scarichi con recapito nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco senza acquisire parere del Consorzio;
2. per gli insediamenti civili, il pagamento di una somma:
 - a) da L. 500.000 a Lire 1.500.000 se gli scarichi appartengono alla categoria A;
 - b) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 se gli scarichi appartengono alla categoria B, C o D.